

Costituisce frontespizio del contratto

FOGLIO INFORMATIVO PER LA CONCESSIONE DI CREDITO SU PEGNO

Informazioni sull'Agenzia

CHIERICO S.r.l.

Via San Lorenzo 23/9, 16123 Genova
Tel. 010.2472550
PEC: chierico@legalmail.it
Sito internet: www.pegnichierico.com
Codice Fiscale - Partita IVA: 03787650104
Numero R.E.A.: GE-382115
Codice A.B.I. 32212.3
Numero d'iscrizione Albo Unico: 149

CREDITO SU PEGNO
Servizio offerto unicamente presso i locali dell'Agenzia – Via San Lorenzo 23/9 Genova

CARATTERISTICHE

I prestiti garantiti da pegno sono una forma particolare di finanziamento a breve termine che si caratterizza per la presenza di un bene mobile dato in pegno all'Agenzia, a garanzia del soddisfacimento del suo credito. Possono essere costituiti in pegno preziosi ed oggetti in genere aventi un valore commerciale. Periti dell'Agenzia provvedono ad attribuire un valore di stima al bene ed in base a questo, ma in misura congruamente inferiore, ad accordare il prestito.

Titolo rappresentativo del prestito pignoratorio è la polizza di pegno che deve essere presentata per poter riscattare il pegno - anche prima della scadenza - o chiedere il rinnovo del prestito.

Gli oggetti dati in pegno vengono custoditi dall'Agenzia fino al rimborso della sovvenzione (comprensiva di interessi e accessori) o alla vendita degli stessi, in caso di mancata estinzione o rinnovo della polizza.

L'ammontare minimo e massimo di ciascun prestito è fissato, rispettivamente, in 25,00 Euro ed in 5.000,00 Euro. La durata delle operazioni di prestiti su pegno è di 5 mesi. Decorso trenta giorni dalla scadenza della polizza, l'Agenzia procede a porre in vendita all'asta gli oggetti. Dalla somma ricavata con la vendita, l'Agenzia trattiene l'importo del prestito, maggiorato di interessi e oneri accessori, e pone l'eventuale sopravanzo a disposizione del portatore della polizza di pegno, per 5 anni dalla data della vendita, senza decorrenza di interessi (art. 14 Legge n. 745 del 10 maggio 1938).

Le operazioni di pegno vengono eseguite nei locali all'uopo adibiti dall'Agenzia Credito su Pegno, e sono disciplinate dal Regolamento per il credito pignoratorio dell'Agenzia, il cui testo è affisso nei locali ove si svolgono tali operazioni.

RISCHI

Il principale rischio connesso al Credito su pegno consiste nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza al portatore consegnata al cliente al momento della concessione del prestito, in caso di smarrimento o sottrazione della polizza. Infatti, la persona che presenta la polizza e quindi appare come legittimo titolare potrà riscattare i beni o rinnovare il prestito.

Va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, il possessore deve farne denuncia scritta all'Agenzia e avviare la procedura di ammortamento ai sensi di legge.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Applicate dal 01 Gennaio 2026 e valide fino a nuovo aggiornamento

Durata del prestito:

5 mesi

Il rinnovo anticipato del pegno può essere effettuato in qualunque momento senza alcuna commissione anticipata.

Tasso annuo nominale (TAN)

13,50% (1,1250% al mese sul valore del prestito)

interessi corrispettivi:

Diritti di custodia e assicurazione in termini di tasso annuo (nominale):	7,00% (0,583% al mese sul valore di stima)
Tasso di mora	Maggiorazione di 4,50 punti del tasso di interesse annuo applicato, entro il tasso soglia. Qualora il pegno non venga riscattato o il prestito non sia rinnovato entro la scadenza dei 5 mesi, il tasso di mora sarà applicato dal giorno di calendario successivo alla scadenza e calcolato sull'ammontare del capitale finanziato. Tali interessi di mora verranno percepiti al momento del riscatto, del rinnovo o alla vendita del pegno.
Richiesta duplicato Polizza	Euro 5,00
Pena pecuniaria dovuta per la richiesta di messa in asta di oggetti appartenenti ad una polizza ancora non scaduta:	10% sull'importo del prestito
Diritti per preparazione Asta	5% sull'importo del prestito (compreso IVA al 22%)
Pena pecuniaria dovuta per il rinnovo o il ritiro di un pegno effettuato	<ul style="list-style-type: none"> tra il 15° giorno e l'8° giorno lavorativo antecedente l'asta: 4% sull'importo del prestito tra il 7° giorno lavorativo antecedente l'asta ed il giorno dell'asta stessa: 8% sull'importo del prestito
Diritti Asta	16,00% del valore di aggiudicazione I diritti d'asta vengono successivamente maggiorati dell'IVA al 22%.

Calcolo del TAEG (esempio rappresentativo)

Valore di stima del pegno:	1.250,00 Euro
Prestito:	1.000,00 Euro
Durata del prestito:	150 giorni
Interessi corrispettivi in regime di interesse semplice (TAN):	Interessi corrispettivi = (1.000,00 Euro x 13,10% x 150) / 365 = 55,48 Euro
Diritto di custodia e assicurazione applicato sul valore di stima in regime di interesse semplice:	Diritti di custodia e assicurazione = (1.250,00 Euro x 7,00% x 150) / 365 = 35,96 Euro
Riscatto della polizza al 150° giorno:	1.000,00 Euro + 55,48 Euro + 35,96 Euro = 1.091,44 Euro

Formula per il calcolo del TAEG

(vedi Disposizioni Banca d'Italia del 29 luglio 2009, Allegato 5b e successivi aggiornamenti)

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Dove:

X	è il TAEG,	Nell'esempio vale
m	è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,	1
k	è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,	
C_k	è l'importo dell'utilizzo k,	1.000,00 Euro
t_k	è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,	0
m'	è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,	1
l	è il numero di un rimborso o pagamento di spese,	
D_l	è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,	1.091,44 Euro
s_l	è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese. (nell'esempio = 150 / 365 giorni)	0,4110

Per “importo di un rimborso o pagamento di spese” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

Per “importo dell'utilizzo” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Risolviendo l'equazione abbiamo:

$$\sum_{k=1}^1 1.000,00 (1 + X)^0 = \sum_{l=1}^1 1.091,44 (1 + X)^{-0,4110}$$
$$1.000,00 = 1.091,44 (1 + X)^{-0,4110}$$

$$TAEG = X = 23,727\%$$

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. “**Legge Antiusura**”), relativo ai contratti della categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

La concessione dei prestiti su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge. L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., previa valutazione e nell'ambito di tale limite, fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l'importo da erogare.

I prestiti sono concessi ai sensi dell'art. 39 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi, ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi. La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia dei prestiti che, comunque, può sempre rifiutare quando abbia fondato motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno, n'è ad accertare il diritto del pignorante a disporre liberamente, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitino la loro piena disponibilità.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all'asta pubblica.

Le cose costituite in pegno sono assicurate, a cura della Società, contro i rischi dell'incendio e della caduta o fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. La Società non risponde dei danni derivanti alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti; non risponde, altresì, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa deriva da caso fortuito o da forza maggiore.

Nei casi di assicurazione obbligatoria o quando la Società è responsabile del danno derivato alle cose date in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto, però, l'importo del credito della Società per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori. In ogni caso, condizione essenziale per il pagamento di eventuali risarcimenti è la presentazione della Polizza di Pegno.

I prestiti sono erogati solo nel caso in cui il valore di stima e l'importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuta. L'accettazione è comprovata dal ritiro della polizza da parte del pignorante, contestualmente alla somma erogata. Il pignorante, con il ritiro della polizza accetta anche il regolamento, affisso nei locali dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l..

Il saggio di interesse, i diritti accessori e gli interessi di mora stabiliti dall'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., sono pubblicati nel Foglio Informativo pro tempore vigente, affisso nei locali ove si effettuano le operazioni di credito su pegno e disponibile sul sito internet della Società.

Il diritto di custodia, escluso quello d'asta, è calcolato sul valore di stima ed è corrisposto al momento del riscatto, del rinnovo del pegno o della vendita del pegno.

Gli interessi, compresi quelli di mora se dovuti, vengono percepiti all'atto del riscatto, del rinnovo o della vendita del pegno.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., stabilisce la durata del credito su pegno che, comunque, non può essere minore cinque mesi n'è maggiore di un anno. Scaduto il termine indicato sulla polizza, le cose impegnate rimangono per trenta giorni a disposizione del possessore della polizza, dopodiché l'Agenzia Chierico S.r.l., può procedere a venderle all'asta pubblica.

Il dispegno è consentito in qualunque tempo prima della scadenza del prestito e anche dopo, sino a quando il pegno non sia stato aggiudicato all'asta.

Il rinnovo totale o parziale del prestito può essere concesso, a scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e, in quanto dovuti, degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno. Qualora si rilevassero varianti nella descrizione e/o vantazione degli oggetti si provvede, previa comunicazione agli interessati, ad apportare le conseguenti rettifiche. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare, oltre a quanto previsto nel precedente comma, anche la differenza del prestito derivante dal minor valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. È facoltà dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., stabilire il numero dei rinnovi. L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., si riserva il diritto insindacabile di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti per troppo lunga giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino - per qualsiasi motivo - sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione. I rinnovi o i disimpegni richiesti all'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., dopo 30 giorni dalla scadenza del prestito, possono essere accettati solo nel caso in cui non fosse avvenuta la vendita dei pegni all'asta. Nessun reclamo è ammesso, in relazione agli oggetti dopo il ritiro degli stessi.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare l'Agenzia delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.

Gli oggetti costituiti a garanzia del prestito che non sia stato estinto o rinnovato nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla scadenza dello stesso sono venduti all'asta pubblica in uno o più esperimenti, con obbligo di avviso, al pignorante, da parte dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l. mediante affissione nei locali dell'Agenzia.

Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione o rinnovo del prestito in qualsiasi momento e fino all'avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita, se il ritiro o il rinnovo verrà effettuato nei 15 giorni lavorativi antecedenti l'incanto l'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l. applicherà una penale pecuniaria.

L'aggiudicazione si effettua al migliore offerente. Le vendite all'asta possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana, compresi i giorni festivi.

La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., per capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese viene accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine, i sopravvanzi vengono devoluti in aumento del patrimonio dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., non assume responsabilità per il deperimento, il deterioramento e la rottura dei beni depositati in pegno. In caso di smarrimento imputabile all'Agenzia, il pignorante avrà diritto ad un indennizzo uguale al valore di stima, segnalato in polizza, aumentato di un quarto, dedotto però l'importo del credito dell'Agenzia per capitale, interessi e diritti accessori.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, il possessore deve farne denuncia all'Autorità competente e presentarne una copia all'Agenzia oppure compilare il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Agenzia stessa, la quale provvederà ad emettere una polizza sostitutiva. Gli oggetti elencati nella suddetta polizza non potranno essere ritirati prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della denuncia. Tali oggetti potranno essere ritirati esclusivamente dall'intestatario della polizza.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario per lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC ai seguenti recapiti:

Ufficio Reclami – Via San Lorenzo 23/9 – c.a.p. 16123 - Genova

PEC: chierico@legalmail.it

Ai sensi delle vigenti Disposizioni di “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*”, i tempi massimi di risposta, non possono essere superiori a 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla forma di risoluzione giudiziale, il Cliente può rivolgersi rispettivamente a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario.
- **Conciliatore Bancario-Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.** Per maggiori informazioni, puoi consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento.
Altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile su www.giustizia.it.

LEGENDA

Aggiudicazione: Assegnazione dell'oggetto a chi, all'asta pubblica, ha offerto l'importo più elevato tra quelli riscontrati nelle offerte orali e quelle scritte.

Asta pubblica: processo di compravendita mediante offerte che si conclude con la vendita dell'oggetto al migliore offerente.

Costituire in pegno: consegnare l'oggetto del pegno al creditore (l'Agenzia di presiti su pegno), che ne assume la custodia.

Pegno: è il diritto reale su cosa mobile che il debitore concede al creditore a garanzia di un credito.

Polizza di pegno: Documento al portatore che contiene gli elementi dell'operazione e del bene: estremi del richiedente, sommaria descrizione delle cose date in pegno, loro valore di stima, importo e durata del prestito, estratto delle norme regolanti il credito su pegno, ecc.

Pegnorante: colui che dà in pegno un oggetto, a garanzia del prestito richiesto.

Riscatto: Il riscatto della polizza di pegno è l'operazione attraverso la quale si rientra in possesso dell'oggetto messo a pegno previa estinzione del finanziamento.

Rinnovo: è l'operazione attraverso la quale si decide di lasciare per un ulteriore periodo il proprio bene dato in pegno presso la Società.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Società non sia superiore.

TAN: è il tasso di interesse puro che si applica a un finanziamento. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

TAEG: Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio diritti di custodia.

Tasso soglia: Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Società non sia superiore. Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio diritti di custodia.

Sopravanzo d'asta: Somma che residua dalla vendita all'asta del bene detratto il credito della Società per capitale, interessi ed accessori. Tale importo rimane a disposizione del Cliente per la durata di un quinquennio, senza riconoscimento di alcuna remunerazione.

Firmato: CHIERICO DEBORAH



Dichiaro di aver ricevuto il “*Foglio informativo per la concessione di credito su pegno – Aggiornamento n. 47 del 31/12/2025*” e di averne letto attentamente il contenuto.

Data: _____

Firma: _____